



# COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F.  
82000170926 - [www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)

## Decreto del Sindaco n. 18 del 18/10/2021

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO INCARICHI AI CONSIGLIERI

### IL SINDACO

**PREMESSO** che domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale;

**VISTO** il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, datato 12 ottobre 2021, relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco, nonché all'elezione di n. 12 consiglieri assegnati al Comune;

**DATO ATTO** che il sottoscritto Giorgio Zucca, nato a Villacidro il 24.03.1955, è risultato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Sardara, nella lista "Dialogo e futuro per Sardara";

#### VISTI:

- l'art. 46, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) ai sensi del quale il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- l'art. 47, rubricato "Composizione delle giunte" del D.lgs. 267/2000, ai sensi del quale la giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il Sindaco. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi;
- l'art. 26 dello Statuto Comunale che fissa in 6 il numero massimo degli assessori, prevedendo che uno sia comunque investito della carica di Vicesindaco;
- l'art. 2, comma 185 della legge 23.12.2009, n. 191, per il quale "Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun Comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del Comune, con arrotondamento all'unità superiore";
- la Legge Regionale n. 4 del 22 Febbraio 2012, ed in particolare l'art. 1, comma 2, che, in deroga al D.Lgs. n. 267/2000 e alla previsione statutaria, stabilisce che "nei Comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore ad un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco;
- la Legge Regionale n.16 del 19 Giugno 2015, di modifica della L.R. n. 4/2012 ed in particolare dell'art.1 comma 2 nella parte in cui dispone che il numero degli assessori comunali è pari ad un quarto arrotondato all'unità superiore del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco;

**CONSTATATO** pertanto che, dall'applicazione della norma da ultimo citata, per questo Ente la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di quattro assessori, tra cui uno con le funzioni di Vicesindaco;

**VISTO** l'art. 1, comma 137, della Legge n. 56/2014, ai sensi del quale "nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico";

**ESAMINATA** la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 24.04.2014, avente ad oggetto "Legge 7 aprile 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni";



# COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F.  
82000170926 - [www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)

**RILEVATO** che nei comuni sotto i 5.000 abitanti la legge non prescrive l'obbligo di inserire nella lista un numero minimo di rappresentanti di genere diverso;

**DATO ATTO** che nella lista "Dialogo e Futuro per Sardara" erano candidate due donne, di cui solo una è stata proclamata eletta e ha ritenuto di non potere, per ragioni personali, assumere l'incarico di assessore (prot. n. 9639/2021);

**VISTI:**

- l'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che "nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la nomina ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere";
- l'art. 26, comma 2, dello Statuto Comunale ai sensi del quale "Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri; oppure possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale";

**DATO ATTO** che il sottoscritto ha esperito una preventiva approfondita istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di idonee personalità di sesso femminile, non solo interpellando l'unica consigliera eletta, ma anche mediante richiesta di disponibilità rivolta a cittadine non facenti parte del Consiglio ai sensi dell'art. 26, comma 2, dello Statuto Comunale;

**ATTESO** che delle ulteriori tre cittadine interpellate, n. 2 hanno manifestato la loro indisponibilità a svolgere l'incarico di Assessore (prot. n. 9640/2021 e prot. n. 9645/2021), mentre n. 1 ha accettato il conferimento delle funzioni (prot. n. 9641/2021);

**DATO ATTO** che, secondo consolidata giurisprudenza:

- il principio di parità formale tra uomo e donna può essere derogato nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge (ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. n. 406/2006; Tar Puglia, sentenza n. 13/2020; Tar Umbria sentenza n.10/2020);
- il rispetto del principio di pari opportunità non può in alcun modo determinare un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politico-amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicarsi (da ultimo, TAR Puglia, sentenza n. 13/2020);

**DATO ATTO** altresì che la scelta da parte del Sindaco dei componenti della propria Giunta è un atto di matrice politica, di natura strettamente fiduciaria, che non può ricadere su un soggetto qualsiasi, solo per una questione attinente il genere;

**RITENUTO** necessario, per i suesposti motivi, procedere alla nomina dei componenti la Giunta Comunale in deroga al limite previsto dalla L. 56/2014, per le motivazioni di fatto e di diritto sopraesposte;

**VALUTATO** sussistere in capo alle persone individuabili quali assessori esterni particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, in rapporto alle deleghe assegnate, come si evince dai curricula depositati agli atti d'ufficio;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il Sindaco intende avvalersi dei Consiglieri comunali al fine di essere coadiuvato nell'esame e nello studio di problemi, nella presentazione di proposte, nell'ottica di una migliore conduzione dell'azione amministrativa;

**PRESO ATTO** delle dichiarazioni rese dagli interessati e custodite agli atti, di insussistenza, nei confronti delle persone da nominare, delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste nella parte I, titolo III, capo II del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni, nonché dal Dlgs. 235/2012 e Dlgs. 39/2013;



# COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 Sardara - Tel. 070/934501 – P.I. 00570460923 C.F. 82000170926 - [www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)

## VISTI:

- il Testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei consiglieri comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

## DECRETA

**1. DI NOMINARE** quali componenti della Giunta Comunale i Signori:

- **Caddeo Roberto**  
Vice Sindaco nonché Assessore con le seguenti deleghe:  
**Programmazione, Bilancio, Tributi, Patrimonio, Personale, Beni Culturali, Igiene del suolo, Affari Legali e Contenzioso**
- **Mameli Antonio**  
Assessore con le seguenti deleghe:  
**Sport, Turismo, Lavoro, Cultura, Attività produttive, Ambiente, Associazioni e Spettacoli**
- **Caddeo Anna Paola**  
Assessore con le seguenti deleghe:  
**Pubblica Istruzione, Cultura Sarda e Tradizioni locali**
- **Zucca Paolo**  
Assessore con le seguenti deleghe:  
**Politiche urbane e sociali, Edilizia privata e politiche giovanili**

**2. DI MANTENERE** direttamente in capo al Sindaco le competenze nelle materie non specificatamente delegate, tra cui quelle relative a: **Termalismo, Protezione Civile, Compagnia barracellare, Polizia municipale, Agricoltura;**

**3. DI INDIVIDUARE** i sotto elencati consiglieri di maggioranza al fine di essere coadiuvato nell'esame e nello studio di problemi, nella presentazione di proposte, nell'ottica di una migliore conduzione dell'azione amministrativa, con specifico riferimento alle materie di seguito indicate:

- al Consigliere Comunale **Steri Simone**:  
In materia di **Vigilanza territorio**
- al Consigliere Comunale **Piroddi Saimen**:  
In materia di **Trasparenza Amministrativa e Servizi Tecnologici**
- al Consigliere Comunale **Vaccaro Emanuela**:  
In materia di Pari opportunità, Infanzia, Famiglia, Disabilità e Terza Età
- al Consigliere Comunale **Saderi Stefano**:  
In materia di Verde pubblico e rapporti scuola – famiglia

**3. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente Decreto Sindacale all'Albo Pretorio online del sito istituzionale, nonché la notifica agli interessati e la trasmissione ai Responsabili dei servizi e al Segretario Comunale.

**Il Sindaco**  
Zucca Giorgio